



**Riserva Naturale Orientata
Fontanili di Corte Valle Re**

**REGOLAMENTO
DELLA RISERVA**

CONFRONTO VERSIONI 2014 - 2024

Anno 2024

Regolamento Riserva Fontanili Corte Valle Re

Confronto versioni 2014 (Regolamento 2012 integrato 2014) - 2024: in grassetto le parti modificate rispetto alla versione precedente (non sono state evidenziate le modifiche non sostanziali come i richiami aggiornati ad articoli, commi e allegati, correzioni di refusi ortografici o lessicali); in verde le parti non modificate ma spostate in altra posizione.

Regolamento 2014	Regolamento 2024
<p style="text-align: center;">SOMMARIO</p> <p>CAPO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI</p> <p>Art. 1 - Generalità</p> <p>Art. 2 - Finalità ed efficacia del Regolamento</p> <p>CAPO II - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI</p> <p>Art. 3 – Disciplina per la conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS)</p> <p>Art. 4 - Tutela del geosito e difesa del suolo</p> <p>Art. 5 - Tutela delle risorse idriche</p> <p>Art. 6 - Tutela della flora e vegetazione</p> <p>Art. 7 - Tutela della fauna</p> <p>Art. 8 – Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche, pastorizia</p> <p>Art. 9 – Interventi di manutenzione, restauro e ripristino ambientale</p> <p>Art. 10 – Interventi edilizi</p> <p>Art. 11 – Disciplina delle reti ed impianti tecnologici, delle infrastrutture e movimenti terra</p> <p>CAPO III - ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE</p> <p>Art. 12 - Disposizioni generali per l'accessibilità</p> <p>Art. 13 - Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati e sorvolo</p> <p>Art. 14 - Disciplina dell'accesso pedonale e/o con altri mezzi non motorizzati</p> <p>Art. 15 – Disposizioni generali per le attività di fruizione</p> <p>Art. 16 - Attività di ricerca scientifica</p>	<p style="text-align: center;">SOMMARIO</p> <p>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art. 1 Generalità</p> <p>Art. 2 Finalità, efficacia e validità del Regolamento</p> <p>Art. 3 Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici</p> <p>CAPO II – TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE</p> <p>Art. 4 Tutela del patrimonio geologico e geomorfologico</p> <p>Art. 5 Tutela delle risorse idriche</p> <p>Art. 6 Tutela della flora e della vegetazione</p> <p>Art. 7 Tutela della fauna</p> <p>Art. 8 Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario</p> <p>CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI</p> <p>Art. 9 Gestione delle aree boscate</p> <p>Art. 10 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco</p> <p>Art. 11 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia</p> <p>Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio</p> <p>Art. 13 Disciplina delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione</p> <p>CAPO IV – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA</p> <p>Art. 14 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva</p> <p>Art. 15 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici</p> <p>Art. 16 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati</p> <p>Art. 17 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati</p> <p>Art. 18 Segnaletica e attività di carattere informativo</p> <p>Art. 19 Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale</p> <p>CAPO V – OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA</p> <p>Art. 20 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione e il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva</p> <p>Art. 21 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica</p>

CAPO IV – GESTIONE DELLA RISERVA

Art. 17 – Disciplina per il rilascio del parere di conformità

Art. 18 – Disciplina per il rilascio del Nulla-osta

Art. 19 - Valutazione di incidenza

Art. 20 – Criteri e parametri per gli indennizzi

Art. 21 – Forme di consultazione e partecipazione alla gestione della Riserva

Art. 22 – Costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico

Art. 23 – Attività di Vigilanza

Art. 24 – Sanzioni amministrative

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 – Disposizioni finali

ALLEGATI

Tavola 1.1 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA su base CGU

Tavola 1.2 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA su ortofoto AGEA 2008

CAPO VI – GESTIONE DELLA RISERVA

Art. 22 Ente di gestione

Art. 23 Disciplina per il rilascio del parere di conformità

Art. 24 Disciplina per il rilascio del nulla-osta **e procedura di comunicazione**

Art. 25 Criteri e parametri per gli indennizzi

Art. 26 **Sorveglianza territoriale**

Art. 27 **Sanzioni amministrative**

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Disposizioni finali **e transitorie**

ALLEGATI

Allegato 1 – Inquadramento territoriale

Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico

Allegato 3 – Carta dell'accessibilità e della fruizione

Allegato 4 – Modulo per istanza di rilascio del nulla-osta

Allegato 5 – Modulo per invio di comunicazione

CAPO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 - Generalità

1. La Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (di seguito indicata come Riserva) istituita dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera del Consiglio Regionale n. 893 del 27 febbraio 1992, si estende su una superficie di circa 37 ettari in Comune di Campegine (RE) (di seguito Comune).
2. Ente di Gestione della Riserva, ai sensi della normativa vigente, è la Provincia di Reggio Emilia (di seguito Provincia). Attraverso apposita convenzione con il Comune di Campegine, stipulata in data 29 febbraio 2008, la Provincia ha affidato al Comune tutte le funzioni gestionali della Riserva delegabili ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 e ss. mm.
3. La Riserva è compresa nel territorio interessato dal SIC IT4030007 "Fontanili di Corte Valle Re" istituito con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 13.02.2006; pertanto si richiamano le Misure di Conservazione specifiche aventi un carattere di prevalenza sul presente regolamento, laddove più restrittive.

Art. 2 - Finalità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 e ss. mm., nel rispetto delle finalità ed in conformità con quanto stabilito nell'atto istitutivo, nonché delle leggi dello Stato e della Regione, dei piani, programmi e provvedimenti della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Campegine si informa delle seguenti finalità:
 - a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento al sistema delle risorgive, delle relative aste di deflusso e del reticolo idrografico da esso generato, alle forme di vegetazione ed alla fauna ad esso associate;
 - b) assicurare la protezione dei fattori morfologici, idraulici, fisici, chimici e biologici che generano e sostengono tale sistema;
 - c) tutelare le particolari forme di vegetazione, la fauna e gli ecosistemi sia terrestri che acquatici associati ai fontanili;

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Generalità

1. La Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (di seguito indicata come Riserva), istituita dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 893 del 27 febbraio 1992, **in BUR n. 71 del 24 giugno 1992**, si estende su una superficie di 37 ettari **nel territorio del comune** di Campegine (RE).
2. **Ente di gestione della Riserva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), è l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito Ente di gestione). Per l'esercizio di alcune funzioni gestionali, come previsto dall'art. 44 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000) e ss.mm.ii., l'Ente di gestione, attraverso apposita convenzione, può avvalersi del Comune di Campegine (di seguito Comune).**
3. **La Riserva è interamente inclusa nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT4030007 "Fontanili di Corte Valle Re" (di seguito Sito Rete Natura 2000), istituita inizialmente come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) con DM del 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), successivamente convertito in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con DM del 13 marzo 2019 (Designazione di 116 zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna).**
4. **La Provincia di Reggio Emilia, in applicazione dell'art. 46 della L.R. 6/2005, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 23 febbraio 2012, ha approvato un primo regolamento della Riserva, al fine di disciplinare le attività consentite e quelle vietate, l'accesso al pubblico, le modalità autorizzative ed attuative per garantire e promuovere, anche in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale. A seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Reggio Emilia delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 presenti sul territorio provinciale (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 29 maggio 2014), la Provincia di Reggio Emilia, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10 giugno 2014, ha approvato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento per adeguarlo ai citati documenti normativi.**

Art. 2 – Finalità, efficacia e validità del Regolamento

1. **Il presente Regolamento della Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (di seguito Regolamento) costituisce un aggiornamento del precedente documento regolamentare (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 23 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni apportate dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10 giugno 2014) in ragione delle modifiche normative intervenute in materia ambientale e urbanistica, in particolare la L.R. 24/2011 e ss.mm.ii., la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e ss.mm.ii. e la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) e ss.mm.ii.**
2. **Il Regolamento, in quanto strumento di carattere gestionale e regolamentare, in conformità alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 893 del 27 febbraio 1992 di istituzione della Riserva, persegue le seguenti finalità:**
 - a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento al sistema delle risorgive, delle relative aste di deflusso e del reticolo idrografico da esso generato, alle forme di vegetazione ed alla fauna ad esso associate;
 - b) assicurare la protezione dei fattori morfologici, idraulici, fisici, chimici e biologici che generano e sostengono tale sistema;
 - c) tutelare le particolari forme di vegetazione, la fauna e gli ecosistemi sia terrestri che acquatici associati ai fontanili;

<p>d) tutelare le caratteristiche del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;</p> <p>e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione;</p> <p>f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi.</p> <p>2. Il presente regolamento enuncia il principio di salvaguardia dell'ambiente naturale e disciplina le attività consentite, le modalità di accesso e fruizione delle risorse presenti, indica le opere e gli interventi necessari per la conservazione ed il ripristino ambientale del territorio, e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni.</p> <p>3. Qualora non diversamente specificato le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'interno della Riserva.</p> <p>4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme e le sanzioni della L.R. 6/2005 e ss. mm., della L.R. 7/2004, della L.R. 4/2007, nonché quelle derivanti da altre Leggi Statali e Regionali vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e la normativa urbanistica specifica e da tutte le altre disposizioni ove applicabili.</p> <p>5. Il regolamento ha validità a tempo indeterminato. È sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di Gestione, secondo le procedure di cui all'Art. 46, comma 5 della L.R. 6/2005 a seguito di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.</p>	<p>d) tutelare le caratteristiche del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;</p> <p>e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;</p> <p>f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;</p> <p>g) promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali ed i principi della loro conservazione attraverso una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. 6/2005, il Regolamento, sulla base di una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, disciplina l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, indica le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.</p> <p>4. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'intero territorio della Riserva (Allegato 1).</p> <p>5. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione a seguito del cambiamento del quadro normativo di riferimento o di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 - Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005 i Piani ed i Regolamenti, nonché le loro varianti, di competenza degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della medesima Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione.</p> <p>2. Le analisi territoriali, riconducibili al territorio della Riserva, contenute nei Piani, Programmi e Regolamenti regionali, provinciali e comunali costituiscono un riferimento per la definizione e aggiornamento dei contenuti del Regolamento della Riserva.</p> <p>3. Sono fatte salve le Misure Generali di Conservazione e le Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 e modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, nonché le eventuali successive modifiche e integrazioni.</p> <p>4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, hanno piena efficacia anche nel territorio della Riserva le norme regolamentari statali, regionali, provinciali e comunali vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 – Disciplina per la conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS)</p> <p>1. Per tutto quanto non specificatamente dettagliato nel presente Regolamento, in recepimento delle Misure Specifiche di Conservazione del Sito “SIC IT4030007 – Fontanili di Corte Valle Re”, approvate con Delibera del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n. 48 del 29/05/2014, si rimanda alle Misure Generali di Conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) di cui alla D.G.R n. 1419/2013.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE</p>

Art. 4 - Tutela del geosito e difesa del suolo

1. Costituiscono geositi oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità geomorfologica e idrogeologica che danno origine al sistema delle risorgive e dei fontanili.
2. **All'interno della Riserva è vietato procedere all'apertura di cave, discariche** e ad interventi di modifica dell'assetto geomorfologico dell'area.
3. È vietato altresì raccogliere ed asportare minerali, rocce, fossili e terriccio anche se in superficie.

Art. 5 - Tutela delle risorse idriche

1. Ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica è vietato:
 - a) immettere nei corpi idrici reflui ed effluenti di allevamento, nonché il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale;
 - b) effettuare derivazioni o captazioni idriche, fatte salve quelle finalizzate al mantenimento o ripristino di condizioni ambientali favorevoli alla flora e fauna o per esigenze legate al mantenimento del sistema fontanile. Le derivazioni e le utilizzazioni idriche gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale sono da ritenersi esonerate dal divieto purché vengano eseguite nel rispetto delle esigenze di conservazione dell'equilibrio ecosistemico;
 - c) modificare il naturale scorrimento dell'acqua fatti salvi interventi per la funzionalità idraulica ed interventi di difesa da incendi autorizzati dagli enti competenti e previo nulla osta dell'Ente di Gestione.
 - d) in base a quanto disposto dalle Misure Specifiche di Conservazione, di cui alla Delibera del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n. 48 del 29/05/2014, le misure regolamentari cogenti vietano altresì:
 - lo sfalcio dei canneti degli ambienti di acque lentiche o successivamente creati mediante interventi di restauro ambientale è consentito esclusivamente nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre e per gli interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
 - **la copertura o tombinamento dei corsi d'acqua sono vietati, fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela di pubblica incolumità, ove sia dimostrata l'impossibilità di intervenire con altri sistemi o mezzi; è ammessa la tombinatura per esigenze agricole, limitatamente al tratto necessario a garantire l'accesso agli appezzamenti coltivati, e nel caso di canali ad esclusivo uso irriguo.**
2. Il Comune verifica anche tramite convenzioni con i soggetti competenti operanti nel settore nell'ambito delle attività di monitoraggio lo stato qualitativo e quantitativo delle acque ed in particolare del sistema dei fontanili. A seguito dei risultati il Comune definisce le misure gestionali volte ad assicurarne un corretto funzionamento ecologico.
3. Al fine di tutelare i corpi idrici, devono essere ricercate forme di finanziamento o di incentivazione al fine di promuovere specifici interventi per il mantenimento e/o la realizzazione di fasce tampone rispetto alle aree coltivate limitrofe.
4. L'atto istitutivo della Riserva garantisce che il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale svolga le proprie funzioni, quali la gestione e la manutenzione degli impianti idraulici, dei canali irrigui, promiscui e scolanti, e delle opere di bonifica ricompresi nel perimetro dell'area protetta. Il Comune di Campegine ed il Consorzio di Bonifica attiveranno tutti gli strumenti necessari, ivi compresi accordi convenzionati, per regolare i rapporti con l'obiettivo di contemperare le esigenze di gestione della Riserva con quelle di gestione degli impianti, dei canali irrigui, promiscui e scolanti e delle opere di bonifica, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Art. 4 - Tutela del patrimonio geologico e geomorfologico

1. **Costituiscono emergenze geologiche e geomorfologiche oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità geologica e morfologica che rappresentano il sistema delle risorgive e dei fontanili e l'annessa rete di scolo.**
2. **Nelle parti di territorio caratterizzate dalle risorgive, dalle teste e dalle aste di scolo dei fontanili è vietato qualsiasi intervento e opera di trasformazione del suolo e di alterazione della loro naturale morfologia, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o ripristino del sistema fontanile stesso.**
3. È vietato raccogliere ed asportare minerali, rocce, fossili e terriccio anche se in superficie.

Art. 5 - Tutela delle risorse idriche

1. Ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica è vietato:
 - a) immettere nei corpi idrici, **in conformità alla legislazione vigente**, reflui non depurati, nonché il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale;
 - b) effettuare derivazioni o captazioni idriche, fatte salve quelle finalizzate al mantenimento o ripristino di condizioni ambientali favorevoli alla flora e fauna o per esigenze legate al mantenimento del sistema fontanile. Le derivazioni e le utilizzazioni idriche gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale sono da ritenersi esonerate dal divieto purché vengano eseguite nel rispetto delle esigenze di conservazione dell'equilibrio ecosistemico, **garantendo un Deflusso Minimo Vitale secondo le disposizioni legislative vigenti e tale da garantire la sopravvivenza delle specie vegetali e animali presenti nel corso d'acqua;**
 - c) modificare il naturale scorrimento dell'acqua fatti salvi interventi per la funzionalità idraulica e interventi di difesa da incendi autorizzati dagli enti competenti e previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
 - d) **coprire o tombinare dei corsi d'acqua, fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela di pubblica incolumità, ove sia dimostrata l'impossibilità di intervenire con altri sistemi o mezzi, e il tombinamento di canali ad esclusivo uso irriguo per esigenze agricole, limitatamente al tratto necessario a garantire l'accesso agli appezzamenti coltivati.**
 - e) **praticare attività agricole che prevedano pratiche compromissorie delle caratteristiche e delle qualità fisiche, chimiche e biologiche dei fontanili, quali l'utilizzo degli effluenti di allevamento o l'uso sistematico di pesticidi, fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi.**
2. Al fine di tutelare i corpi idrici, **devono essere promossi interventi per il mantenimento e/o la realizzazione di fasce tampone rispetto alle aree coltivate limitrofe.**
3. L'atto istitutivo della Riserva garantisce che il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale svolga le proprie funzioni, quali la gestione e la manutenzione degli impianti idraulici, dei canali irrigui, promiscui e scolanti, e delle opere di bonifica ricompresi nel perimetro dell'Area protetta. L'Ente di gestione ed il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale attiveranno tutti gli strumenti necessari, ivi compresi accordi convenzionati, per regolare i rapporti con l'obiettivo di contemperare le esigenze di gestione della Riserva con quelle di gestione degli impianti, dei canali irrigui, promiscui e scolanti e delle opere di bonifica, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

5. Il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale può predisporre un piano-programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da sottoporre a parere di conformità dell'Ente di gestione, all'interno del quale vengano designati gli interventi da non sottoporre a nulla osta, ovvero quelli che per particolare complessità necessitino di ulteriori approfondimenti progettuali da sottoporre a preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

Art. 6 - Tutela della flora e vegetazione

1. Il sistema dei fontanili è caratterizzato da vegetazione ripariale ed acquatica ormai rara e relittuale nel territorio regionale. Al fine di tutelare tale patrimonio sono di norma vietati:
- la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera nonché dei funghi ipogei ed epigei; è consentito asportare esemplari della flora e dei funghi o parti di essi esclusivamente per finalità di studio e ricerca scientifica, previo nulla-osta da parte dell'Ente di gestione;
 - il taglio e la capitozzatura di alberi ed arbusti ad esclusione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nell'ambito del Piano Triennale di Tutela e Valorizzazione. Fatte salve le normali pratiche agricole e zootecniche tali interventi potranno essere effettuati per particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti soltanto previo nulla osta dell'Ente di gestione;
 - il taglio di alberi soggetti a morte naturale o seccagginosi, salvo casi in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica o si tratti di interventi puntiformi ritenuti necessari dal Comune; in tali casi gli alberi tagliati saranno lasciati al suolo per consentire l'incremento della necromassa legnosa;
 - la raccolta e l'asportazione di rami e tronchi abbattuti per cause naturali, soprattutto se marcescenti e il taglio di alberi morti in piedi, fatti salvi motivi di pubblica incolumità e di rischio idraulico, o per particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti previo nulla osta dell'Ente di gestione;
 - introdurre volontariamente specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi, fatta salva per le aree agricole la possibilità di introdurre specie vegetali coltivate.
2. È consentito asportare specie vegetali non autoctone qualora tale intervento si rendesse necessario per finalità di studio e controllo delle dinamiche ecologiche e per esigenze di riqualificazione ambientale.
3. Il Comune provvede, attraverso l'attuazione di specifici progetti/interventi nell'ambito dei programmi triennali di tutela e valorizzazione, al mantenimento e/o miglioramento del corteggio floristico-vegetazionale della Riserva ed in particolare quello dell'ambiente idro-igrofilo. Il Comune può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o conduttori dei fondi ai fini della gestione e conservazione degli ambienti particolarmente interessanti dal punto di vista conservazionistico.

4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia-Centrale (es. sfalci, dragaggi, ecc.) dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle Misure Generali di Conservazione e delle Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000;

5. Il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale può predisporre un piano-programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da sottoporre a parere di conformità dell'Ente di gestione, all'interno del quale vengano designati gli interventi da non sottoporre ad autorizzazione, ovvero quelli che per particolare complessità necessitino di ulteriori approfondimenti progettuali da sottoporre a preventiva autorizzazione dell'Ente di gestione.

Art. 6 - Tutela della flora e della vegetazione

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della flora spontanea ed in particolare delle specie vegetali di interesse conservazionistico (Allegato 2) e delle fitocenosi che le ospitano.
2. Al fine di tutelare il patrimonio floristico e vegetazionale della Riserva **ed in particolar modo le specie e le fitocenosi igrofile caratteristiche del sistema dei fontanili**, sono vietati:
- la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera; **ai soli fini di studio e ricerca scientifica, compatibilmente con le esigenze di conservazione naturalistica, l'Ente di gestione può autorizzarne la raccolta. Quanto sopra non si applica per le normali attività agricole e selvicolturali e di manutenzione della rete infrastrutturale e delle pertinenze degli edifici ad uso abitativo o produttivo e impianti tecnologici, nonché per interventi e attività autorizzati dall'Ente di gestione.**
 - il taglio e la capitozzatura di alberi e arbusti ad esclusione degli interventi **a scopo naturalistico e fitosanitario**, nonché quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria **della rete infrastrutturale e delle piante ubicate nelle pertinenze degli edifici**. Fatte salve le normali pratiche agricole e zootecniche tali interventi potranno essere effettuati per particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti soltanto previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
 - il taglio di alberi soggetti a morte naturale o seccagginosi, salvo casi in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica o si tratti di interventi puntiformi ritenuti necessari dall'Ente di gestione; in tali casi gli alberi tagliati saranno lasciati al suolo per consentire l'incremento della necromassa legnosa;
 - la raccolta e l'asportazione di rami e tronchi abbattuti per cause naturali, soprattutto se marcescenti e il taglio di alberi morti in piedi, fatti salvi motivi di pubblica incolumità e di rischio idraulico, o per particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
 - l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla **flora autoctona, sia in forma di semi, bulbi, rizomi o parti atte alla riproduzione vegetativa, sia di piante adulte. Tale disposizione non si applica per le normali attività agricole.**
3. È consentito, **previa autorizzazione dell'Ente di gestione, asportare specie vegetali non autoctone, in particolare specie avventizie e potenzialmente invasive, al fine di controllarne la loro possibile espansione e per esigenze di riqualificazione ambientale.**
4. **L'Ente di gestione provvede, attraverso l'attuazione di specifici progetti/interventi, al mantenimento e/o miglioramento, anche attraverso interventi di reintroduzione di specie scomparse, del corteggio floristico-vegetazionale della Riserva con particolare attenzione alle specie di interesse conservazionistico (Allegato 2) e alle cenosi caratteristiche dell'ambiente idro-igrofilo.**
5. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o conduttori dei fondi ai fini della gestione e conservazione delle specie e degli ambienti particolarmente interessanti dal punto di vista conservazionistico.
6. **L'Ente di gestione aggiorna l'elenco della flora spontanea di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio.**
7. **I prati polifiti permanenti presenti nel territorio della Riserva concorrono alla diversificazione biologica e del paesaggio e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche. L'Ente di gestione ne**

Art. 7 - Tutela della fauna

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna e di aree protette (Direttiva 92/43, Direttiva 147/2009, L. n. 157/92, L.R. n. 8/94, L.R. n. 7/04, L.R. n. 6/05, L.R. n. 15/06) sulla base di quanto disposto dall'Atto Istitutivo della Riserva e dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, e in base a quanto disposto dalle Misure Specifiche di Conservazione, di cui alla Delibera del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n. 48 del 29/05/2014, all'interno della Riserva stessa sono vietati:
 - a) l'esercizio di attività venatoria in qualsiasi forma;
 - b) l'esercizio della pesca sotto qualsiasi forma;
 - c) la raccolta, la distruzione, il danneggiamento di nidi, uova, cucciolate, nidiate, tane;
 - d) la ricerca e il prelievo di animali di ogni tipo (o loro fasi biologiche come uova, larve, ecc.) per vario uso (ricreativo, collezionistico, gastronomico, ecc.);
 - e) la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica;
 - f) l'introduzione volontaria di specie di fauna estranee agli ecosistemi esistenti.
 - g) il taglio di alberi ospitanti nidi di uccelli rapaci o colonie di chiroterri.
2. Durante il periodo della massima riproduzione faunistica (da marzo a luglio) è inoltre vietato effettuare interventi che possano costituire fonte di rumore, disturbo e danneggiamento del ciclo riproduttivo, salvo previo nulla osta dell'ente di gestione. Sono fatti salvi interventi di somma urgenza per il ripristino della rete idrografica consortile in caso di cedimenti o dissesti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 49 della L.R. 06/2005 e delle direttive applicative regionali.
3. Nel territorio della Riserva sono ammissibili interventi di contenimento di specie animali, sottoposti a preventivo nulla osta dall'Ente gestore, qualora siano resi necessari per alterazioni dell'equilibrio naturale o per necessità specifiche (malattie, danni, ecc.), con particolare riferimento alle specie alloctone quali il *Myocastor coypus* (Nutria) ed il *Procambarus clarkii* (Gambero rosso della Louisiana).
4. È consentita la cattura di cani e gatti randagi qualora necessaria sia per evitare danni alle specie selvatiche, sia per prevenzione sanitaria; essa deve essere condotta in collaborazione con personale veterinario autorizzato.

promuove la gestione al fine di conservare la biodiversità ed impedire la ricolonizzazione da parte di specie arbustive.

Art. 7 - Tutela della fauna

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna e di aree protette (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 2009/147/CE, Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 - Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, L.R. 14 aprile 2004, n. 7 - Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., L.R. 31 luglio 2006, n. 15 - Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna), sulla base di quanto disposto dall'Atto istitutivo della Riserva e dal Piano faunistico-venatorio regionale, nonché in base a quanto disposto dalle Misure Generali di Conservazione e dalle Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000, di cui alla DGR79/2018 e DGR 1147/2018, all'interno della Riserva, fatti salvi gli interventi connessi alle attività di studio e ricerca e a piani di controllo, sono vietati:
 - a) l'esercizio di attività venatoria in qualsiasi forma;
 - b) l'esercizio della pesca in qualsiasi forma;
 - c) la raccolta, la distruzione e il danneggiamento di nidi, uova, cucciolate, nidiate e tane;
 - d) la ricerca e il prelievo di animali di ogni tipo (o loro fasi biologiche come uova, larve, ecc.) per vario uso (ricreativo, collezionistico, gastronomico, ecc.);
 - e) la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica autoctona;
 - f) l'introduzione volontaria di specie di fauna **selvatica alloctona**;
 - g) il taglio di alberi ospitanti nidi di uccelli rapaci o colonie di chiroterri.
2. **All'interno della Riserva sono vietate le catture di specie di fauna selvatica autoctona per fini di ripopolamento. Eventuali immissioni di specie di fauna selvatica autoctona, sia a fini di ripopolamento che di reintroduzione, sono ammesse, in conformità alla legislazione vigente, solo se supportate da uno specifico progetto di introduzione autorizzato dall'Ente di gestione.**
3. Durante il periodo della massima riproduzione faunistica (**dal 15 marzo al 15 luglio**) è inoltre vietato effettuare interventi che possano costituire fonte di rumore, disturbo e danneggiamento del ciclo riproduttivo, salvo previa autorizzazione dell'Ente di gestione. Sono fatti salvi interventi di somma urgenza per il ripristino della rete idrografica consortile in caso di cedimenti o dissesti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 49 della L.R. 6/2005 e delle direttive applicative regionali.
4. Nel territorio della Riserva, **previa autorizzazione dell'Ente di gestione**, sono ammissibili interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per alterazioni dell'equilibrio naturale o per necessità specifiche (malattie, danni, ecc.), con particolare riferimento alle specie alloctone quali il *Myocastor coypus* (Nutria) ed il *Procambarus clarkii* (Gambero rosso della Louisiana).
5. È consentita la cattura di cani e gatti randagi qualora necessaria sia per evitare danni alle specie selvatiche, sia per prevenzione sanitaria; essa deve essere condotta in collaborazione con personale veterinario autorizzato.
6. **Ai fini di tutelare la fauna selvatica è vietato introdurre all'interno della Riserva cani che non siano condotti al guinzaglio. Gli esemplari di proprietà dei residenti nella Riserva devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse.**
7. **È vietato abbandonare gatti all'interno della Riserva. Gli esemplari di proprietà dei residenti nel territorio della Riserva devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse. È inoltre vietato autorizzare la gestione di colonie feline all'interno della Riserva. In caso di insediamento naturale di una colonia felina all'interno della Riserva, la stessa andrà spostata all'esterno a carico dell'ente competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).**
8. **A tutela degli insetti xilofagi e saproxilici è vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi e nelle aree agricole o tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi,**

5. Il Comune, in attuazione a quanto previsto nell'atto istitutivo, promuove, attraverso i Programmi di Tutela e di Valorizzazione della riserva, attività di ricerca e monitoraggio, interventi ed azioni volti alla tutela, protezione e conservazione di specie animali rare, minacciate e/o tutelate da normativa regionale, nazionale o comunitaria. Tra questi per esempio la realizzazione di pozze o piccoli invasi per la tutela di anfibi, invertebrati e chiroterri, l'installazione di nidi artificiali per uccelli e bat box per chiroterri.

salici, pioppi o aceri, sia vive che morte. Sono fatti salvi gli abbattimenti, autorizzati dall'Ente di gestione, di esemplari che rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità.

9. L'Ente di gestione, in attuazione a quanto previsto nell'atto istitutivo, promuove attività di ricerca e monitoraggio, interventi ed azioni volti alla tutela, protezione e conservazione di specie animali rare, minacciate e/o tutelate da normativa regionale, nazionale o comunitaria. Tra questi per esempio la realizzazione di pozze o piccoli invasi per la tutela di anfibi e invertebrati, l'installazione di nidi artificiali per uccelli e batbrick e batbox per chiroterri.

Art. 8 Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. L'Ente di gestione promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno della Riserva, in particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del Sito Rete Natura 2000 e dei loro relativi fattori di minaccia.
2. L'Ente di gestione promuove e attua il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e delle specie ornitiche tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
3. È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati dal codice 6510 nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", in seminativi, frutteti o arboricoltura da legno, nonché praticare tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
4. Per tutelare gli habitat acquatici di interesse comunitario associati ai fontanili, come identificati dai codici 3150 e 3260 nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", gli eventuali interventi di manutenzione idraulica ordinaria, oltre a rispettare le norme riportate nell'art. 5 "Tutela delle risorse idriche" del presente Regolamento, dovranno essere attentamente programmati ed effettuati in periodi tali da non interferire con i cicli biologici delle specie acquatiche caratterizzanti gli habitat. Interventi di manutenzione straordinaria dei fontanili e del reticolo idrografico associato (es. sfangamento, dragaggio, ecc.) in aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario dovranno essere effettuati a rotazione e su piccole porzioni del corpo idrico per non determinare impatti eccessivi a carico delle cenosi macrofittiche e delle banche dei semi conservate nei sedimenti superficiali, oltre che limitare il rilascio di nutrienti associato alla mobilizzazione dei sedimenti stessi.
5. È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi edilizi che possano compromettere il mantenimento di cavità di rifugio per i Chiroterri.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI

Art. 9 Gestione delle aree boscate

1. Nell'intero territorio della Riserva sono vietate tutte le attività di utilizzazione del bosco. Possono essere autorizzati tagli di manutenzione e di sicurezza per la pubblica incolumità lungo le strade, cavedagne e sentieri o in prossimità di fabbricati e degli spazi e delle attrezzature per la didattica e la fruizione, nonché tagli finalizzati alla tutela della flora e degli habitat di interesse conservazionistico.
2. È altresì vietata la trasformazione degli arbusteti. Il taglio degli arbusteti può essere consentito ove connesso a progetti di diversificazione degli habitat, onde favorire il formarsi del sistema macchia-radura e il recupero di habitat di interesse comunitario, a seguito della presentazione di un progetto redatto da un tecnico abilitato. L'intervento è soggetto a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.
3. Tutti gli interventi nelle aree boscate dovranno essere svolti nei modi e nei tempi tali da arrecare minore disturbo possibile agli habitat e alla fauna selvatica;
4. Eventuali interventi di forestazione volti a ricreare aree di bosco planiziale o ripariale storicamente riconducibili al sistema dei fontanili dovranno essere attuati mediante l'utilizzo di specie autoctone tipiche degli ambienti forestali della bassa pianura prestando attenzione a fare un uso quantitativamente limitato, perché sensibili al colpo di

fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), delle specie agazzino (*Pyracantha coccinea*), azzeruolo (*Crataegus azarolus*), biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*), biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), perastro (*Pyrus pyraster*), pero selvatico (*Pyrus communis*) e sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

Art. 10 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco

- 1. Nell'intero territorio della Riserva, la raccolta dei prodotti del sottobosco, siano essi piccoli frutti o funghi epigei o ipogei, è vietata, fatti salvi gli interventi connessi alle attività di studio e ricerca autorizzati dall'Ente di gestione.**

Art. 11 – Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia

- Nell'intero territorio della Riserva è vietata la messa a coltura di superfici non coltivate alla data di istituzione della Riserva.
- Nella Riserva sono altresì vietate le seguenti attività:
 - la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) ai sensi dell'art. 56 della L.R. 6/2005;
 - utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura;
 - la pratica dell'incendio delle stoppie, delle siepi e dei canneti;
 - accumulare il letame fuori dalle apposite concimaie;
 - il pascolo, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione finalizzate al mantenimento di caratteristiche ed equilibri ambientali e habitat di interesse;
 - interventi di rimboscimento su terreni all'interno della Riserva ad eccezione di quelli con finalità naturalistica autorizzati dall'Ente di gestione.
- L'attività agro-zootecnica consentita dovrebbe tendere ad una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche, tossiche e/o inquinanti (es. pesticidi, fitofarmaci e fertilizzanti) connesse alle pratiche colturali e zootecniche per non aggravare ulteriormente le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei fontanili stessi. L'Ente di gestione promuove, anche attraverso accordi e convenzioni con i proprietari e i conduttori dei fondi, l'adozione di pratiche agricole che non prevedano l'uso di pesticidi e fitofarmaci (lotta integrata, agricoltura biologica).
- Al fine di tutelare la biodiversità è obbligatorio il mantenimento degli elementi naturali e seminaturali che caratterizzano il paesaggio agrario, quali alberi, siepi, boschetti, pozze, vegetazione ripariale, ecc., fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi per la rimozione di elementi che pregiudichino l'efficienza idraulica della rete consortile e **gli interventi su siepi e filari localizzati lungo i corsi d'acqua nell'ambito della manutenzione ordinaria della rete infrastrutturale.**
- Gli interventi di manutenzione ordinaria su siepi e filari sono vietati durante il periodo di nidificazione (marzo-luglio) per non danneggiare la fauna nidificante e devono essere effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva ed arborea residua.**
- L'Ente di gestione promuove il recupero di coltivazioni con varietà e specie autoctone con particolare attenzione a quelle varietà locali ormai in via di estinzione.
- L'Ente di gestione e il Comune forniscono un supporto informativo ai proprietari e ai conduttori dei fondi interessati ad aderire alle misure agro-ambientali previste dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale.

Art. 8 – Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche, pastorizia

- Nell'intero territorio della riserva è vietata la messa a coltura di superfici non coltivate alla data dell'atto istitutivo della Riserva.
- Nella riserva sono altresì vietate le seguenti attività:
 - la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM);
 - utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura in un raggio di 500 metri dalla testa dei fontanili¹;
 - la pratica dell'incendio delle stoppie, delle siepi e dei canneti;
 - accumulare il letame fuori dalle apposite concimaie;
 - il pascolo, fatte salve specifiche autorizzazioni del Comune finalizzate al mantenimento di caratteristiche ed equilibri ambientali e habitat di interesse;
 - interventi di rimboscimento su terreni all'interno della Riserva ad eccezione di quelli con finalità naturalistica autorizzati dall'Ente gestore o interventi specificamente previsti nel programma Triennale di Tutela e Valorizzazione
- L'attività agro-zootecnica consentita dovrebbe tendere ad una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche, tossiche e/o inquinanti (es. pesticidi, fitofarmaci e fertilizzanti) connesse alle pratiche colturali e zootecniche per non aggravare ulteriormente le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei fontanili stessi. Il Comune promuove, anche attraverso accordi e convenzioni con i proprietari e i conduttori dei fondi, l'adozione di pratiche agricole che non prevedano l'uso di pesticidi e fitofarmaci (lotta integrata, agricoltura biologica).
- Al fine di tutelare la biodiversità è obbligatorio il mantenimento degli elementi naturali e seminaturali che caratterizzano il paesaggio agrario, quali alberi, siepi, boschetti, pozzi, vegetazione ripariale, ecc., salvo gli interventi per la rimozione di elementi che pregiudichino l'efficienza idraulica della rete consortile previo nulla osta dell'ente di gestione.
- La riserva promuove il recupero di coltivazioni con varietà e specie autoctone con particolare attenzione a quelle varietà locali ormai in via di estinzione.
- L'Ente Gestore e il Comune forniranno un supporto informativo agli imprenditori agricoli ed ai proprietari dei terreni nella Riserva interessati ad aderire alle misure agro-ambientali previste dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale.

¹ V. art. 82, c. 6.2 del PTCP

7. Le Misure Specifiche di Conservazione, di cui alla Delibera del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n. 48 del 29/05/2014, individuano sulla carta delle azioni gli elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica tutelati ai sensi della DGR 1419/2013, e definiscono la seguente misura regolamentare cogente:

- Sono tutelati ai sensi della DGR 1419/2013 gli elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica cartografati (carta delle azioni);
- restano esclusi da tale disposizione e regolamentate dal Disciplinare Tecnico (DGR 667/2009) gli interventi su siepi e filari localizzati lungo i corsi d'acqua nell'ambito della manutenzione ordinaria.

Art. 9 – Interventi di manutenzione, restauro e ripristino ambientale

1. Sono ammessi interventi di manutenzione ed è possibile realizzare opere di restauro, recupero, riqualificazione e ripristino della funzionalità idraulica ed ambientale, atte a riportare l'ecosistema ad un livello di equilibrio ottimale in particolare:

- a) in caso di incidenti o calamità naturali, la manutenzione ed il ripristino delle infrastrutture e dei servizi esistenti prima della modifica improvvisa avvenuta, favorendo interventi che prevedano tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b) interventi tesi al recupero dimensionale dei fontanili e delle condizioni morfologiche ed ambientali storicamente esistenti all'interno della Riserva;
 - c) opere finalizzate all'isolamento dei sistemi sorgivi da tutti gli afflussi idrici superficiali, nonché eventuali interventi di regimazione idrica sulle aste di deflusso finalizzate alla rivitalizzazione dell'intero sistema sorgivo;
 - d) opere di forestazione tendenti a ricreare aree di bosco planiziale e ripariale storicamente riconducibili alla morfologia del sistema dei fontanili; a tale scopo si dovranno utilizzare specie autoctone tipiche di ambienti di bassa pianura, facendo riferimento alla Delibera C.R. n. 578/97 "Elenco di specie da utilizzare nei programmi di recupero e rinaturalizzazione".
 - e) la reintroduzione di specie igrofile ed idrofile caratteristiche degli ambienti umidi e scomparse dalla Riserva a causa delle passate condizioni di degrado e/o periodi di prosciugamento dei fontanili.
2. Eventuali introduzioni, immissioni o reintroduzioni di elementi naturali estranei, oppure appartenenti, o appartenuti in passato, agli ambienti della Riserva per finalità faunistiche, o di coltivazione, o di lotta biologica, devono comunque essere progettati, messi a punto e realizzati dal Comune, ove previsto d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
3. Per quanto riguarda le opere di manutenzione ordinaria della sentieristica, della segnaletica e dei manufatti della riserva si deve operare con mezzi manuali e meccanici che non arrechino danni alla vegetazione arbustiva ed arborea residua;
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia-Centrale (es. sfalci, dragaggi, ecc.) dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti di tutela della Riserva e del SIC nel quale è inserita, e delle procedure autorizzative previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Non sono sottoposti a nulla osta gli interventi ricompresi nel piano-programma di cui all'art. 5 c. 5 del presente regolamento, che abbia acquisito parere favorevole dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta. In tal caso, e qualora nel corso della fase attuativa si dovessero manifestare situazioni di particolare problematicità anche in relazione ad habitat e specie rinvenuti, gli interventi possono essere assoggettati a preventivo nulla osta.

Art. 10 – Interventi edilizi

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 5 della L.R. 6/2005 sono consentiti gli interventi disciplinati dal presente articolo solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.

Art. 12 – Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio

- | | |
|--|---|
| <p>2. All'interno della Riserva, in conformità alla L.R. 20/2000, trovano applicazione le disposizioni in materia edilizia contenute negli strumenti urbanistici comunali ovvero nei Piani di Coordinamento Provinciale, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o nel caso in cui queste siano più restrittive;</p> <p>3. Fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 17-18 relativi al nulla-osta e alla valutazione di incidenza all'interno della riserva non è consentita la costruzione di baracche o capanni e la realizzazione di qualsiasi opera di edificazione salvo infrastrutture e attrezzature (es. panchine, cestini, staccionate, ecc.) necessarie per l'attività di gestione della Riserva a fini didattici, scientifici o ricreativi e per le finalità di conservazione dell'area protetta;</p> <p>4. Le attività edilizie devono essere finalizzate al recupero dell'esistente attraverso restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché ristrutturazione edilizia senza alterazione dei volumi e delle superfici.</p> | <p>1. All'interno della Riserva trovano applicazione le disposizioni in materia edilizia contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti qualora le stesse attengano ad aspetti non disciplinati dal presente Regolamento o introducano disposizioni più restrittive e non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.</p> <p>2. Nel territorio della Riserva il Piano Urbanistico Generale del Comune non può prevedere aree di territorio urbanizzato come definito dall'art. 32 della L.R. 24/2017 o nuove urbanizzazioni come previste dall'art. 35 della L.R. 24/2017. Le attività urbanistiche ed edilizie devono essere finalizzate prioritariamente alla conservazione, al recupero, alla manutenzione e alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.</p> <p>3. Nel territorio della Riserva, ai sensi dell'art. 45, comma 5, della L.R. 6/2005, sono consentite opere ed interventi solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono considerati funzionali alle finalità gestionali della Riserva, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quando connessi alle residenze civili già esistenti alla data di istituzione della Riserva e volti a perseguire obiettivi gestionali dell'Area protetta; b) quando connessi alle nuove residenze civili realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente ed esclusivamente se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione; c) per consentire lo svolgimento di attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, turistici, culturali e scientifici attuati direttamente dall'Ente di gestione o dal Comune per finalità istitutive della Riserva. <p>5. All'interno della Riserva, in conformità alle finalità di cui al comma 3, sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsti dagli strumenti urbanistici comunali; b) restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali; c) ristrutturazione edilizia come definito alla lett. f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali; d) demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali; e) realizzazione a fini didattici, ricreativi e scientifici di infrastrutture e attrezzature di piccola taglia (es. passerelle, bacheche, panchine, cestini, staccionate, ecc.) necessarie per l'attività di fruizione della Riserva. <p>6. Nella Riserva non è consentita la realizzazione di opere di nuova edificazione, come definito alla lett. g) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii.</p> <p>7. All'interno della Riserva è vietata l'apertura e l'esercizio di attività estrattive di qualunque tipo.</p> <p>8. Nel territorio della Riserva è vietato aprire ed esercitare qualsiasi attività di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti.</p> <p>9. Nel territorio della Riserva è vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle attività agricole.</p> <p>10. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico dell'area, fatti salvi quelli connessi agli interventi edilizi e quelli connessi agli interventi di gestione ambientale della Riserva attuati</p> |
|--|---|

Art. 11 – Disciplina delle reti ed impianti tecnologici, delle infrastrutture e movimenti terra

1. Sono ammissibili, qualora funzionali alle finalità dell'atto istitutivo:
 - a) Impianti tecnici e tecnologici per la ricerca scientifica, il monitoraggio, la vigilanza, la sicurezza;
 - b) Opere per l'attuazione di quanto previsto nel Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione
 - c) Opere per l'attuazione di piani o programmi per la difesa del suolo e/o idraulica,
 - d) Impianti tecnologici ed infrastrutturali interrati per gli approvvigionamenti (elettrici, idrici, telefonici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della riserva.
2. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico fatti salvi quelli connessi alle attività di gestione della riserva da parte dell'ente di gestione e/o Comune o diretti al ripristino della funzionalità idraulica. Gli interventi dovranno essere effettuati dall'Ente competente previo nulla-osta da parte dell'Ente di gestione.

CAPO III - ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE

dall'Ente di gestione o diretti al ripristino della funzionalità idraulica, quali interventi volti al recupero dimensionale dei fontanili e delle condizioni morfologiche storicamente esistenti o opere finalizzate all'isolamento dei sistemi sorgivi da tutti gli afflussi idrici superficiali, nonché eventuali interventi di regimazione idrica sulle aste di deflusso finalizzate alla rivitalizzazione dell'intero sistema sorgivo;

11. Le opere e gli interventi di trasformazione del territorio realizzati all'interno della Riserva devono essere sempre effettuati con criteri progettuali idonei ad arrecare un limitato impatto ambientale e visivo ricorrendo, ove possibile, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 13 – Disciplina delle reti ed impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione

1. All'interno della Riserva è vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, fatta salva quella ad uso agricolo e quella a carattere temporaneo per la gestione delle aree boscate, e la pavimentazione di strade, parcheggi, aie e cortili sterrati con materiali impermeabilizzanti.
2. È consentita la realizzazione di nuova viabilità pedonale o nuovi sentieri solo se funzionali alle attività gestionali della Riserva e se realizzati dall'Ente di gestione.
3. È vietata la realizzazione di nuove linee aeree, tanto elettriche che telefoniche.
4. Sono consentite nuove opere interrate necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della Riserva, purché sia ripristinato lo stato preesistente dei luoghi.
5. Il taglio a fini manutentivi degli alberi e arbusti in prossimità delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture deve essere effettuato con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua, nonché realizzato, salvo nei casi di necessità imminente per ragioni di sicurezza, al di fuori del periodo di nidificazione (15 marzo-15 luglio). Sono sempre vietati il diserbo chimico e l'incendio controllato.
6. Tutti gli interventi di nuova costruzione e manutenzione straordinaria delle strutture tecnologiche e delle infrastrutture devono essere progettati ed eseguiti avendo particolare attenzione a ridurre i possibili impatti sui sistemi naturali. Tali accorgimenti devono essere esplicitati nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento.

CAPO IV - ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA

Art. 14 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione della Riserva (Allegato 3) è costituito dalle seguenti principali strutture e infrastrutture:

Art. 12 - Disposizioni generali per l'accessibilità

1. Il perimetro esterno della Riserva è segnalato sul terreno da apposite tabelle. L'accessibilità all'area protetta è garantita dal sistema di ingressi e percorsi sterrati individuati nella Tavola 1 "Accessibilità e rete escursionistica".
2. L'accesso alla riserva deve avvenire compatibilmente con la salvaguardia degli elementi e delle risorse caratterizzanti la Riserva ovvero senza recare danno all'ambiente naturale ed antropico, alle specie floristiche e faunistiche e agli habitat.

- a) Centro visita;
- b) Viabilità e percorsi;
- c) Aree di sosta;
- d) Aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale.

2. Gli interventi di manutenzione e adeguamento di detti spazi e attrezzature devono garantire e incrementare la funzionalità, l'efficienza nella gestione e il coordinamento dei servizi, assicurando la diversificazione delle forme di fruizione.

Art. 15 - Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

1. Il perimetro esterno della Riserva è segnalato sul territorio da apposite tabelle. L'accesso e la fruizione della Riserva sono garantiti dal sistema di ingressi e percorsi individuati nell'Allegato 3 "Carta dell'accessibilità e della fruizione".
2. All'interno della Riserva sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, culturali, ricreativi e turistici, ad esclusione di quelle espressamente vietate dal presente Regolamento.
3. Tutte le attività di fruizione devono essere svolte nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e delle modalità di cui al presente Regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale, all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva e alle attività agricole in essere. L'Ente di gestione, per tutelare la flora, la fauna e gli habitat di interesse conservazionistico, può interdire, per limitati periodi, la fruizione di specifici percorsi e/o aree o parte di essi.
4. All'interno del territorio della Riserva è vietato:
 - a) l'uso e il porto di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione e per interventi di controllo della fauna selvatica;
 - b) il campeggio e l'accensione di fuochi salvo per motivi connessi alla gestione della Riserva;
 - c) il danneggiamento e l'imbratto con scritte di vario genere dei manufatti, delle tabelle e di tutte le infrastrutture messe in opera dall'Ente di gestione o da altro ente pubblico o soggetto privato;
 - d) l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e materiali di qualsiasi genere;
 - e) il lavaggio di materiale di qualunque genere e natura nei corpi idrici (fontanili, canali irrigui e canali di scolo);
 - f) ogni atto che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g) **l'introduzione di cani non condotti al guinzaglio;**
 - h) la somministrazione di alimenti a cani e gatti randagi;
 - i) il rilascio di esche avvelenate, anche in caso di epidemie rabbiche;
 - j) l'addestramento di cani o altri animali;
 - k) **la pratica di giochi di guerra simulata;**
 - l) **l'uso di fonti luminose, tali da recare disturbo alla fauna o non conformi a quanto disposto per le "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015, in attuazione della L.R. del 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico);**
 - m) **l'uso di sorgenti sonore fisse o mobili, quali apparecchi radio televisivi, diffusori sonori e simili al di fuori delle abitazioni a valori di emissione superiori ai 45 dB(A) nelle ore diurne e ai 35 dB(A) in quelle notturne, come fissati dal DPCM del 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) per le zone del territorio classificate come "Aree particolarmente protette"; Tali limitazioni non si applicano alle apparecchiature ed ai mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso;**

<p>3. L'Ente di Gestione e il Comune di Campegine non si assumono responsabilità né rifondono eventuali danni che si verificassero a persone o cose durante la permanenza nell'ambito della Riserva, o aree di parcheggio o comunque funzionali alla Riserva stessa.</p> <p>4. L'Ente di Gestione e il Comune di Campegine possono istituire tariffe per servizi e vendita di materiale didattico, illustrativo e promozionale ai fruitori della Riserva.</p>	<p>n) la balneazione in qualsiasi forma. L'attività subacquea può essere autorizzata dall'Ente di gestione solo a fini di studio o ricerca;</p> <p>o) il sorvolo a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) di aereomobili, inclusi quelli utilizzati per il volo da diporto o sportivo, come definito dalla L. 25/03/1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e ss.mm.ii, e quelli a pilotaggio remoto, fatto salvo quanto autorizzato dall'Ente di gestione e comunque l'impiego di mezzi impegnati in operazioni di polizia, lotta agli incendi boschivi, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili.</p> <p>p) l'uso di tutti i modelli in scala di mezzi terrestri, aeromodelli e natanti, siano essi a motore, a scoppio o elettrico, o a sostentamento naturale.</p> <p>5. Soste e pic-nic sono consentiti solo sul fondo stesso dei percorsi o in piazzole appositamente segnalate e comunque senza arrecare danno all'ambiente naturale e senza provocare disturbo alla fauna.</p> <p>6. All'interno della Riserva le attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, culturali e turistici, possono essere svolte, in osservanza alle norme del presente Regolamento, esclusivamente lungo i tracciati individuati nell'Allegato 3 del presente Regolamento.</p> <p>7. Qualora ne rilevasse la necessità, l'Ente di gestione può regolare l'accesso e la fruizione dei percorsi attraverso la posa in opera, in corrispondenza dei punti di accesso alla Riserva o lungo i percorsi che la attraversano, di sbarre, cancelli, staccionate, ecc., dotate anche di relativi serramenti. In caso di chiusura del passaggio sarà cura dell'Ente di gestione avvisare gli aventi diritto della nuova situazione e fornirli degli strumenti necessari per l'accesso (es. chiavi).</p> <p>8. L'Ente di gestione e il Comune non sono responsabili di eventuali danni a persone o cose occorsi durante la permanenza nel territorio della Riserva o nelle aree di sosta limitrofe o comunque funzionali alla Riserva stessa.</p> <p>9. L'Ente di gestione e il Comune possono istituire tariffe per i servizi offerti e per la vendita di materiale didattico, illustrativo e promozionale ai fruitori della Riserva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 - Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati e sorvolo</p> <p>1. All'interno della riserva è vietato:</p> <p>a) l'accesso di mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, fatta eccezione per i mezzi utilizzati dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per le esigenze di sorveglianza e gestione di impianti e della rete idraulica, per l'attività di vigilanza e per gli interventi di soccorso, per la realizzazione degli interventi attuativi del programma Triennale di tutela e valorizzazione e di altri progetti/ricerche e studi approvati dall'Ente di gestione e/o dal Comune, per gli interventi di manutenzione, per le attività inerenti il rischio idraulico e di protezione civile svolti a cura delle autorità preposte, per i mezzi agricoli e forestali. La circolazione motorizzata è altresì autorizzata ai fini dell'accesso al fondo ed all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e altri da loro autorizzati.</p> <p>b) l'uso di tutti i modelli in scala di mezzi (terrestri, aeromodelli e natanti) a motore (a scoppio, elettrico, o a sostentamento naturale);</p> <p>c) il sorvolo della riserva a quote inferiori a 100 metri dal pelo dell'acqua con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motori se non autorizzati dall'Ente di Gestione;</p> <p>2. L'accesso è consentito ai mezzi di ausilio per lo spostamento di persone con disabilità, ai sensi delle norme vigenti in materia di barriere architettoniche. Tutte le azioni dovranno essere espressamente autorizzate dal Comune.</p> <p>3. I veicoli autorizzati, ad eccezione di quelli al comma 2, non potranno circolare al di fuori delle carraie/sentieri e dovranno esibire l'apposita autorizzazione.</p> <p>4. L'Ente di gestione e/o il Comune possono in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito di mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.</p> <p>5. I veicoli dei visitatori devono essere parcheggiati esclusivamente nello spazio predisposto per la sosta situato lateralmente a via Cavatorti ed appositamente segnalato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 - Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati</p> <p>1. All'interno della Riserva è vietato l'accesso ai mezzi motorizzati di qualsiasi tipo e cilindrata, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per le esigenze di sorveglianza e gestione degli impianti e della rete idraulica effettuate dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, per l'attività di vigilanza, per gli interventi di soccorso, per le esigenze di servizio dell'Ente di gestione, per la realizzazione di studi, ricerche o interventi autorizzati dall'Ente di gestione, nonché per i mezzi utilizzati nelle ordinarie attività agricole da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari o lavoratori.</p> <p>2. L'accesso è consentito, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, ai mezzi di ausilio per lo spostamento di persone con disabilità.</p> <p>3. Per la sosta dei veicoli dei visitatori è disponibile, in prossimità dell'ingresso principale della Riserva (lato ovest), un parcheggio pubblico appositamente segnalato.</p>

6. Le Misure Specifiche di Conservazione, di cui alla Delibera del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia n. 48 del 29/05/2014, individuano sulla carta delle azioni le strade sulle quali è consentita la circolazione motorizzata ai sensi della DGR 1419/2013.

Art. 14 - Disciplina dell'accesso pedonale e/o con altri mezzi non motorizzati

1. Nell'intera area della Riserva è vietato il transito pedonale al di fuori della rete sentieristica ufficiale (Tavola 1), ad eccezione dei casi sottoelencati, salvo eventuali variazioni decise dall'ente gestore in base a motivazioni adeguate e/o ispirate alle finalità dell'atto istitutivo:
 - a) Proprietari di terreni, affittuari, usufruttuari accedono alle proprietà di propria competenza e vi transitano liberamente compatibilmente con le disposizioni dell'atto istitutivo della Riserva e del presente regolamento;
 - b) Il personale a servizio dell'Ente Gestore, del Comune, del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e quello addetto alla vigilanza, possono accedere ovunque le esigenze lo richiedano;
 - c) L'accesso di studiosi, ricercatori e tecnici e la circolazione al di fuori dei percorsi/carraie indicati in tav. 1 sono consentiti previa autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. I visitatori non compresi nel precedente comma 1 possono accedere attraverso la rete sentieristica ufficiale secondo le seguenti modalità:
 - a) liberamente a gruppi inferiori a 15 persone;
 - b) a gruppi di persone superiori a 15 fino ad un massimo di 50, per scopi culturali e didattici, previo inoltro di una domanda di autorizzazione indirizzata al Comune almeno 10 giorni prima della data individuata specificando i referenti/responsabili, la data, l'itinerario. L'accesso a gruppi che fruiscono del servizio di guide fornito direttamente dal Comune si intende automaticamente autorizzato all'atto dell'assegnazione della guida;
3. con biciclette, mountain-bike, cavalli, salvo limitazioni di diritto di proprietà o eventuali successive prescrizioni del Comune, si intende libero sulla rete dei percorsi di cui all'art. 11, per accesso ordinario di gruppi costituiti da un massimo di 10 persone. Per ogni altro caso il Comune valuterà la concessione dell'autorizzazione;
4. Per regolamentare accesso e viabilità in modo consono alle finalità istitutive, possono venire posti in alcuni punti ed accessi opere fisse quali sbarre, cancelli, staccionate, ecc., anche con relativi serramenti. In quest'ultimo caso, il Comune provvede direttamente a fornire copie delle chiavi o di altri strumenti di accesso, dietro rilascio di attestazione di ricevuta, a tutti gli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento e, in ogni caso, ai proprietari dei terreni interessati.

Art. 15 – Disposizioni generali per le attività di fruizione

1. All'interno della Riserva sono ammesse le attività di fruizione a fini didattici, culturali, ricreativi e turistici. Queste devono essere svolte nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e delle modalità di cui al presente regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale, e nel rispetto delle attività svolte dalla popolazione locale e dai proprietari dei terreni ricadenti nel perimetro della riserva e di quelli confinanti.
2. Tutte le attività devono essere svolte senza arrecare danneggiamento all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva.
3. All'interno della Riserva è vietato:
 - a) introdurre armi, esplosivi o altri mezzi di cattura, portare armi se non per difesa personale e con la prescritta autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, ad esclusione di quanto previsto all'art. 6 commi 3 e 4;

4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito dei mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela dell'ambiente e delle sue componenti.
5. **Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le biciclette a pedalata assistita, con potenza massima a regime di rotazione di 250 W, non sono da considerarsi mezzi motorizzati.**

Art. 17 - Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati

1. Nel territorio della Riserva è vietato il transito pedonale e con mezzi non motorizzati al di fuori dei percorsi e delle aree appositamente segnalate (Allegato 3). Non sono soggetti a questo divieto il personale a servizio dell'Ente di gestione, del Comune, del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e quello addetto alla vigilanza, nonché i proprietari o conduttori dei fondi per l'esecuzione delle pratiche agricole e forestali. L'Ente di gestione può autorizzare il transito per le attività legate alla ricerca, allo studio e all'educazione ambientale.
2. Il transito equestre è consentito solo sui tracciati individuati nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
3. L'accesso dei visitatori deve sempre avvenire nel rispetto delle coltivazioni in atto e delle proprietà private.
4. **L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito pedonale e dei mezzi non motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela dell'ambiente e delle sue componenti.**

<p>b) il campeggio e l'accensione di fuochi salvo per motivi connessi alla gestione della Riserva;</p> <p>c) scalfire o imbrattare con scritte di vario genere i manufatti, le tabelle e tutte le infrastrutture messe in opera dalla riserva o da altro ente Pubblico;</p> <p>d) abbandonare anche temporaneamente rifiuti e materiali di qualsiasi genere;</p> <p>e) il lavaggio di materiale di qualunque genere e natura nei corpi idrici (fontanili, canali irrigui e scolo);</p> <p>f) ogni atto che possa provocare il pericolo di incendi;</p> <p>g) introdurre cani anche se al guinzaglio;</p> <p>h) nutrire cani e gatti randagi;</p> <p>i) spargere esche avvelenate, anche in caso di epidemie rabbiche;</p> <p>j) effettuare l'addestramento dei cani;</p> <p>k) l'uso di fonti di rumore o luminose tali da recare disturbo alla fauna presente</p> <p>l) l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivo simili salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso edifici privati pur sempre nel rispetto del punto precedente o nel caso di attività promossa dal Comune o Ente gestore;</p> <p>m) la balneazione. Eventuali attività subacquee possono essere autorizzate dall'ente di gestione solo a fini di studio o ricerca;</p> <p>n) l'installazione di insegne pubblicitarie o informative di qualsiasi genere fatta eccezione per quella disposta dall'Ente Gestore. L'eventuale segnaletica in applicazione alle leggi e regolamenti vigenti o indicante proprietà privata o pericolo dovrà essere posizionata previo Nulla osta dell'ente di gestione.</p> <p>4. Soste, pic-nic, ecc. sono consentiti solo sul fondo stesso dei percorsi, o in piazzole appositamente segnalate e comunque senza provocare danni e disturbi all'ambiente naturale.</p> <p>5. L'eventuale pratica di attività sportive e ricreative, qualora compatibili con le finalità istitutive, è soggetta ad apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni, da parte dell'Ente di Gestione. Tale prassi vale anche per l'eventuale svolgimento di manifestazioni, gare, concorsi, ecc., sia a carattere sportivo, che ricreativo, gastronomico, culturale, folkloristico, promozionale.</p> <p>6. Il Centro di Educazione Ambientale della Riserva, situato presso il Centro Culturale "Imerio Cantoni" in via Amendola 51 a Campegine, è una struttura alla quale è possibile accedere per la consultazione del materiale didattico e documentale, per poter prenotare le visite guidate e le attività didattiche proposte. Per ciò che riguarda invece la consultazione del materiale scientifico (studi, dati ed elaborati) è necessaria l'autorizzazione che dovrà essere inoltrata al Comune di Campegine.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Segnaletica e attività di carattere informativo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La segnaletica di carattere informativo e didattico, quando non realizzata direttamente dall'Ente di gestione, deve conformarsi alle specifiche tecniche riportate nel "Regolamento di immagine coordinata per la progettazione ed esecuzione di elementi segnaletici nelle aree protette dell'Ente parchi e biodiversità Emilia Centrale" adottato dall'Ente di gestione con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 79 del 20/12/2019. 2. All'interno della Riserva e in particolare ai margini della rete stradale e sentieristica e nelle aree di sosta è vietata l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne quelli a carattere informativo e/o scientifico realizzati dall'Ente di gestione o da esso autorizzati. 3. Le pubblicazioni di carattere informativo aventi ad oggetto specifico la Riserva devono essere comunicate all'Ente di gestione. 4. Allo scopo di garantire una efficace identificazione della Riserva, tutte le comunicazioni relative ad attività promosse o patrocinate dall'Ente di gestione devono riportare il logo della Riserva e dell'Ente di gestione.
--	--

Art. 16 - Attività di ricerca scientifica

1. Nel territorio della Riserva le attività di studio e ricerca scientifica sono approvate ed autorizzate dal Comune, in conformità con i fini istitutivi della Riserva e secondo i criteri di massima cautela.
2. Il Comune e l'ente gestore promuovono e coordinano direttamente la ricerca scientifica all'interno della Riserva, anche favorendo lo svolgimento di analoghe attività da parte di soggetti terzi qualificati (Istituti Universitari, Enti di Ricerca, Associazioni Ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti, ecc.). A tal fine il Comune fornisce le necessarie autorizzazioni all'accesso e alla realizzazione delle attività di ricerca e studio, a seguito della presentazione di un dettagliato programma di ricerca da parte dei proponenti.
3. Nel caso fosse richiesto il prelievo di campioni vegetali è necessario il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente gestore nel quale dovrà essere indicato il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare.
4. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura di animali la richiesta per il rilascio del nulla-osta dovrà contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità di rilasci, le finalità delle catture le date e i siti precisi di prelievo e i mezzi di cattura. Nell'autorizzazione l'Ente Gestore indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
5. Copia dei dati, delle relazioni scientifiche, degli studi e delle pubblicazioni inerenti le ricerche autorizzate, entro un anno dalla conclusione delle indagini (anche se non pubblicate), dovrà essere inviata al Comune. Nelle relazioni e negli elaborati a stampa relativi alla Riserva dovranno essere specificate le date e/o i periodi di osservazione e dovrà essere indicata la collaborazione con il Comune, la Riserva e l'Ente di Gestione.

Art. 19 - Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale

1. Nel territorio della Riserva le attività di studio e ricerca scientifica sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell'attività.
2. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali l'Ente di gestione nella pratica di autorizzazione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare.
3. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura e prelievo di animali, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità di rilascio, le finalità delle catture, le date e i siti precisi di prelievo e i mezzi di cattura previsti. L'Ente di gestione in fase di autorizzazione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
4. **Ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione per l'esercizio delle attività di studio e ricerca in campo naturalistico e storico-culturale nonché la promozione di iniziative di carattere culturale può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.**
5. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti alle indagini compiute all'interno della Riserva deve essere inviata all'Ente di gestione e al Comune entro un anno dalla conclusione delle indagini (anche se non pubblicate). Nelle relazioni tecniche devono essere precisate le date o i periodi e la geolocalizzazione dei campionamenti effettuati durante la ricerca. Nelle eventuali pubblicazioni dei risultati delle ricerche svolte deve essere riportata l'indicazione "Ricerca realizzata con la collaborazione dell'Ente di gestione della Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (Reggio Emilia)".

CAPO V – OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA

Art. 20 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva

1. **Per il perseguimento delle finalità istitutive e per la piena funzionalità del sistema degli spazi e delle attrezzature per la fruizione di cui al Capo IV del presente Regolamento, sono individuati i seguenti obiettivi prestazionali che devono trovare attuazione in specifiche misure ed interventi:**
 - a) **gestione del sistema dei fontanili ed in generale delle aree di elevato interesse naturalistico;**
 - b) **gestione di un sistema di spazi, sentieri e attrezzature (Centro Visita) per la fruizione e gestione della Riserva adeguato al carico di visitatori indotto e compatibile con la tutela delle risorse naturali.**

Art. 21 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica

1. **Al fine di dare attuazione agli obiettivi prestazionali di cui all'art. 20 del presente Regolamento le aree prioritariamente da acquisire alla proprietà pubblica sono le aree di interesse naturalistico identificate sulla base di studi e indagini specifiche e le aree su cui insistono strutture e infrastrutture per la fruizione e gestione della Riserva (parcheggi, aree di sosta, aule didattiche, sentieri, ecc.).**

CAPO IV – GESTIONE DELLA RISERVA

Art. 17 – Disciplina per il rilascio del parere di conformità

1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di Gestione rispetto alle norme del provvedimento Istitutivo e del presente Regolamento e rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta con la richiesta di documentazione integrativa. Trascorso detto termine, il Parere s'intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del Nulla Osta di cui all'art.49 della L.R. n. 6/2005.
2. Al fine di assicurare la semplificazione delle procedure, la formulazione del parere di conformità si coordina, ove possibile, con la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) o di valutazione di incidenza relativa allo stesso Piano, Regolamento o Programma.
3. Nel caso di procedimenti di approvazioni di piani o relative varianti in cui è prevista la partecipazione dell'ente di gestione della riserva alla conferenza di Pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. 20/2000 il parere di conformità è reso in tale sede.
4. Nelle procedure di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio o del Piano Operativo Comunale e relative varianti, il parere di conformità è reso in tale sede.

CAPO VI – GESTIONE DELLA RISERVA

Art. 22 Ente di gestione

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, in base alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
 - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
 - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
 - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
 - e) provvede alla sorveglianza del territorio;
 - f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento;
 - g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo e dal Regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi del Comune e delle altre forme associative di cui alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e ss.mm.ii.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

Art. 23 – Disciplina per il rilascio del parere di conformità

1. Ai sensi dell'art. 48 della L.R. 6/2005, i Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo della Riserva e del Regolamento.
2. Il parere di conformità è richiesto all'Ente di gestione dal Comune o dagli altri Enti cui competano i Piani, Regolamenti e programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale periodo, il parere medesimo si intende rilasciato. Il termine per il rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione. Il parere di conformità può contenere prescrizioni e indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano e definisce quali sono gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

5. Qualora tali piani siano soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7/2004, il parere di conformità viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.

Art. 18 – Disciplina per il rilascio del Nulla-osta

1. I progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva, sono sottoposti al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di Gestione, che ne verifica la conformità alle norme del provvedimento istitutivo, del regolamento e del programma Triennale di tutela e valorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 6/2005, dall'art. 13 della L. 394/1991;
 2. L'Ente Gestore della riserva rilascia il nulla osta secondo i dettami inseriti nella Delibera di G.R. n. 343 dell'08/02/2010 contenente le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle aree protette regionali.
3. Non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta le seguenti tipologie d'intervento:
- a) interventi a cura del Comune, per l'attuazione delle finalità della Riserva nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla L.R. 6/2005 art. 44;
 - b) interventi a cura dell'Ente di Gestione, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione relativi al sito della rete Natura 2000 denominato "Fontanili di Corte Valle Re", ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;
 - c) interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di Gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della L.R. 6/2005 art. 48;
 - d) attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva;
 - e) attività di manutenzione eseguite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale nell'ambito del piano-programma di cui all'art. 5 c. 5 del presente regolamento.

Art. 24 – Disciplina per il rilascio del nulla-osta e procedura di comunicazione

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art 49, comma 1, della L.R. 6/2005 e secondo i dettami della Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 dell'8 febbraio 2010, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità dell'intervento alle norme dell'atto istitutivo e del presente Regolamento.
2. Sono soggetti al nulla-osta tutti gli interventi, impianti, opere e attività che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Non sono soggetti a nulla-osta solo gli interventi espressamente esclusi dal presente Regolamento, di cui ai successivi commi 5 e 6, o dall'Ente di gestione mediante il parere di conformità di cui al precedente articolo.
3. **L'istanza di nulla-osta, completa degli elaborati tecnico-progettuali e della documentazione a corredo, come previsti dalla D.G.R. 343/2010, deve essere inviata dall'interessato all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 4).**
4. **Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta il nulla-osta si intende rilasciato. La richiesta per essere esaminata deve essere completa della documentazione richiesta, pena il rigetto della domanda per improcedibilità, stante l'impossibilità di esprimere il parere di competenza. Il termine per esprimere il parere decorre dalla presentazione della necessaria documentazione. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.**
5. **Non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa (nulla-osta o comunicazione) gli interventi, impianti, opere e attività qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:**
 - a) **interventi a cura dell'Ente di gestione, ovvero dell'Ente da questi delegato, per l'attuazione delle finalità contenute nell'atto istitutivo della Riserva e nelle leggi inerenti alle Aree protette, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dall'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, dall'art. 3 della L.R. 24/2011 e dall'art. 18 della L.R. 30 luglio 2015, n 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);**
 - b) **interventi a cura dell'Ente di gestione previsti espressamente dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o dai Piani di gestione del Sito Rete Natura 2000 e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o nei Piani di gestione;**
 - c) **interventi definiti all'interno di Piani o Programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005;**
 - d) **attività quali le normali pratiche agrosilvopastorali e zootecniche, compresi i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola attuati nelle aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o il danneggiamento di elementi naturali e seminaturali (risorgive, fontanili, stagni, zone umide naturali e artificiali, fossi, canneti, siepi, esemplari arborei di pregio, filari alberati, piantate, arbusteti, boschetti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati stabili e muretti a secco) e l'allestimento di serre mobili stagionali di piccole dimensioni destinate all'uso domestico, purché sprovviste di strutture in muratura;**
 - e) **interventi di taglio, potatura, spalcatura della vegetazione arborea e arbustiva, compreso lo sradicamento delle ceppaie, nei giardini e nelle aree cortilive di pertinenza degli edifici;**
 - f) **manutenzione ordinaria di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali: segnaletica verticale e orizzontale dei tracciati escursionistici, punti di sosta (aree pic-nic, panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli;**

4. Il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza per le seguenti tipologie d'intervento:
- interventi edilizi riguardanti opere interne nonché gli interventi edilizi di cui alla LR 31/2002 art. 4 lett. a) e b) e art. 8 comma 1 lett. a) e b), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali;
 - interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali;
 - attività urgenti di manutenzione straordinaria eseguite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, o interventi al di fuori del piano-programma di cui all'art. 5 c. 5 del presente regolamento che non determinano un'alterazione ritenuta significativa agli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalla Riserva;
 - interventi di difesa del suolo e di difesa idraulica, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005.
5. Opere e attività per cui è previsto il rilascio del nulla-osta:
- attività di ricerca con raccolta di specie vegetali e animali;
 - sorvolo a bassa quota;
 - esecuzione piani di controllo della fauna;
 - introduzioni e reintroduzioni di fauna e flora;
 - manifestazioni sportive, ricreative con presenze superiori alle 50 persone;
 - attività ed interventi che non si configurino come "normali pratiche agricole e zootecniche" ai sensi delle direttive regionali in materia, e che abbiano i connotati di eccezionalità pur nel rispetto dell'atto istitutivo e degli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva.

- attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che non prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti superiore a 50 unità.
6. Sono soggetti alla sola procedura di comunicazione, alle condizioni e con le modalità indicate ai commi seguenti, gli interventi, impianti, opere e attività, il cui impatto di norma non comporta alterazioni significative per l'ambiente e il paesaggio, che rientrino in una delle seguenti tipologie:
- interventi edilizi riguardanti opere interne, progetti volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 art. 13, comma 1, lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chiroteri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);
 - interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non determinino un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle aree protette (in riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche), non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chiroteri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);
 - messa in opera e manutenzione di pannelli solari (termici o fotovoltaici), integrati o posti in aderenza alle coperture degli edifici esistenti, e le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio;
 - messa in opera e manutenzione di manufatti accessori agli edifici (pavimentazioni permeabili, cordoli, marciapiedi, muri, recinzioni, scale, tettoie, porticati) situati nell'area di pertinenza degli edifici;
 - interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale (incluse le strade vicinali e interpoderali), compresa la manutenzione della pavimentazione e delle eventuali opere di sostegno, la realizzazione e manutenzione della segnaletica, barriere protettive e staccionate, la realizzazione e manutenzione di manufatti idraulici puntuali e di opere di regimazione idraulica (tombini, taglia-acqua, cunette, ecc.), nonché gli interventi di contenimento della vegetazione nelle fasce di rispetto come da normativa vigente, purché effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio;
 - interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi escursionistici (Allegato 3) e della relativa segnaletica, nonché di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali punti di sosta (tavoli, panchine, cestini porta rifiuti, portabiciclette, bacheche, ecc.), staccionate, passerelle e ponticelli;
 - interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche e altre reti di servizio), delle strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori), degli impianti di telefonia fissa e mobile, degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, purché non comportino modifiche di tracciato, di ubicazione o di ingombro volumetrico delle opere; la manutenzione ordinaria comprende la sostituzione di parti dell'infrastruttura stessa quali pali, tralicci, cavi, tubi, antenne, ecc. oltre alla potatura e il taglio della vegetazione arbustiva o arborea limitatamente alle aree di pertinenza e per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, nelle aree immediatamente prospicienti e, comunque, in

tutte le aree su cui insistono le relative servitù, nonché la manutenzione della relativa viabilità di accesso, purché esistente. Gli interventi sulla vegetazione di cui al presente punto devono essere praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio;

- h) interventi di potatura e spalcatura di siepi, filari e alberature, compresi quelli lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile, effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento, ad esclusione degli interventi su elementi di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio. La comunicazione non è dovuta per le normali pratiche agrosilvopastorali;
- i) interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e ss.mm.ii.;
- j) interventi aventi carattere di urgenza necessari a rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Nella fattispecie gli interventi strettamente necessari a rimuovere la situazione di pericolo possono essere realizzati dal momento della presentazione della comunicazione;
- k) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti compreso tra 50 e 100 unità;
- l) dispersione in natura di ceneri di defunti e di animali d'affezione, a condizione che siano effettuate al di fuori dei corpi idrici e senza allestimento o posa di elementi commemorativi (a titolo di esempio non esaustivo: cippo, croce, lapide, foto, ceri, fiori e oggetti simili) nel luogo di dispersione.

- 7. La presentazione della comunicazione, corredata dalla asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica elencata nel comma precedente e dalla relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera o attività, è inviata da parte dell'interessato, tramite posta elettronica certificata, all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 5).
- 8. Per gli interventi, impianti, opere o attività soggetti alla procedura di comunicazione l'Ente di gestione, entro trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione, controlla la completezza della stessa, verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione degli interventi. Entro il termine di trenta giorni l'Ente di gestione può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.
- 9. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può dare inizio all'intervento. Gli interventi non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione e devono essere conclusi entro un anno e trenta giorni da tale data.

Art. 19 - Valutazione di incidenza

- 1. I piani, i programmi ed i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività che possono incidere negativamente sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario del Sito di Importanza Comunitaria IT4030007 "Fontanili di Corte Valle Re", all'interno del quale ricade interamente la Riserva, sono sottoposti a valutazione di incidenza, secondo la procedura individuata dalla L.R. 7/2004 e secondo la direttiva di cui alla deliberazione di G.R. 1191/2007.
- 2. Come previsto dalla Deliberazione G.R n. 1191/07, sono esclusi dalla procedura di incidenza:
 - a) i piani di gestione dei siti stessi;
 - b) i progetti e gli interventi attuativi dei piani di gestione;
 - c) gli interventi indicati nella Tabella E della Direttiva, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali

interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti;

d) i progetti e gli interventi individuati dal piano di gestione del sito come privi d'incidenza negativa significativa sull'integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie.

3. il progetto d'intervento, impianto, opera o attività di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione d'incidenza da parte dell'Ente di gestione, il quale ne esprime l'esito congiuntamente a quello inerente il nulla osta di cui al precedente art. 17, ed all'interno del medesimo atto con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente.

Art. 20 – Criteri e parametri per gli indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dall'atto Istitutivo o dal presente Regolamento o da altre disposizioni emanate dall'Ente gestore della Riserva, comportino una riduzione del reddito, l'Ente gestore provvederà, nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi, al conseguente indennizzo secondo i criteri ed i parametri perequativi definiti nei commi seguenti.
2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo, del presente regolamento o da altre disposizioni emanate dall'Ente gestore o dal comune, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.
4. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della riserva è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'art. 17 L.R. 8/1994 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Tali indennizzi sono corrisposti a seguito di richiesta documentata e motivata e previa istruttoria sono indennizzati in base ai criteri ed ai parametri previsti dall'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Reggio Emilia e, in via subordinata, dall'ATC "Pianura Ovest".

Art. 21 – Forme di consultazione e partecipazione alla gestione della Riserva

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della L.R. 6/2005 l'ente di gestione promuove la formazione di una Consulta formata dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dalle organizzazioni della pesca, della caccia e del turismo.
2. La Consulta è chiamata ad esprimere un parere preventivo obbligatorio non vincolante sugli atti fondamentali per la gestione della Riserva come il Piano Triennale di Tutela e valorizzazione della Riserva, le varianti al presente regolamento, in caso di progetti di particolare rilevanza non previsti nel programma triennale e nei casi in cui lo ritenga necessario.
3. L'Ente gestore e il Comune promuovono altresì assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazioni in ordine a fatti, problemi e iniziative che riguardano la tutela degli interessi collettivi in materia ambientale, la conoscenza e il rispetto delle norme e dei divieti disciplinati dall'Atto istitutivo e dal Regolamento, nonché le azioni previste dal Piano triennale di Tutela e Valorizzazione della Riserva. La comunicazione avverrà in forma diretta e indiretta con mezzi e modalità diversi (stampa, convegni, siti internet, ecc.).
4. Su argomenti specifici, come ad esempio la realizzazione di misure agro-ambientali nell'ambito del Piano Regionale di Sviluppo Rurale Provincia e Comune possono avviare gruppi di lavoro con i principali portatori di interesse.

Art. 25 – Criteri e parametri per gli indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dall'atto istitutivo o dal presente Regolamento, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo i criteri ed i parametri perequativi definiti nel presente articolo.
2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo o del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta.
4. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e ss.mm.ii. Tali indennizzi sono corrisposti in base ai criteri ed ai parametri previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 12 marzo 2018, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 15 aprile 2019 e aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1733 del 23 novembre 2020.
5. **La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente di gestione.**

Art. 22 – Costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Al fine di garantire all'Ente gestore e al Comune un adeguato supporto tecnico scientifico per la gestione, la Riserva naturale può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico al quale competono funzioni consultive e propositive in merito al Programma Triennale di tutela e Valorizzazione, al Regolamento e alla sua concreta attuazione, ad azioni o interventi di un certo rilievo che possono notevolmente incidere direttamente o indirettamente sull'assetto degli equilibri ambientali nella riserva.
2. Il Comitato è formato da sette esperti nelle seguenti discipline:
 - Geologia, idrogeologia e geomorfologia
 - Botanica
 - Scienze zoologiche (avifauna)
 - Scienze zoologiche (ittiofauna)
 - Ecologia
 - Scienze naturali o ambientali
 - Agronomia
3. I nominativi degli esperti che compongono il Comitato sono selezionati dal Comune in base ai curricula e alle caratteristiche professionali.
4. Le modalità di funzionamento saranno disciplinate da regolamento redatto dal Comune presso il quale il comitato continuerà a riunirsi e che provvederà alle spese del gettone di presenza.

Art. 23 – Attività di Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 6/2005 la vigilanza amministrativa e la sorveglianza del territorio della Riserva è compito della Provincia di Reggio Emilia quale Ente di Gestione della Riserva.
2. Tali attività, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005, sono svolte mediante personale proprio avente funzioni di Polizia amministrativa locale, strutture di Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente, nonché eventualmente, attraverso apposite convenzioni, il Corpo Forestale dello Stato, raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e Guardie Giurate Volontarie appartenenti ad Associazioni Ambientaliste, Ittiche e Venatorie cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza. L'Ente di Gestione potrà inoltre avvalersi di eventuali servizi di vigilanza in forma associata con altre aree protette del territorio della provincia di Reggio Emilia.
3. Nei siti della Rete Natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del D.P.R. 357/1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.

Art. 24 – Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, a chiunque violi le prescrizioni:
 - della Legge Istitutiva della Riserva (Delib. del Consiglio Regionale 27.02.1992 n. 893),
 - delle altre normative vigenti nel territorio della Riserva,
 - delle misure di Conservazione del SIC 4030007 "Fontanili di Corte Valle Re"

Art. 26 – Sorveglianza territoriale

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005 la sorveglianza del territorio della Riserva è compito dell'Ente di gestione.
2. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Riserva prioritariamente mediante personale proprio avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza). L'Ente di gestione può anche avvalersi, attraverso apposite convenzioni, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e Guardie Giurate Volontarie appartenenti ad Associazioni Ambientaliste, Ittiche e Venatorie cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza. L'Ente di gestione potrà inoltre avvalersi di eventuali servizi di vigilanza in forma associata con altre Aree protette del territorio della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale.
3. **Il personale di sorveglianza esercita le funzioni di cui ai precedenti commi nei limiti del territorio della Riserva e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.**
4. **La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.**

Art. 27 – Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., a chiunque violi le norme dell'atto istitutivo della Riserva, del presente Regolamento e delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 si applica, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.

<p>- del presente Regolamento,</p> <p>viene applicata, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 2.500,00; nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.</p> <p>2. Per alcune specifiche fattispecie, le entità delle sanzioni pecuniarie sono così determinate:</p> <ol style="list-style-type: none"> per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta: da € 25,00 a € 250,00; per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta: da € 500,00 a € 5.000,00; per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche: da € 250,00 a € 2.500,00; per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni del territorio, ivi compresa la realizzazione di discariche di rifiuti ed attività edilizie ed impiantistiche, tra cui l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme vigenti: da € 2.000,0 a € 20.000,00; per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Dir. 92/43/CEE: da € 2.000,00 a € 20.000,00; per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto previsto nella medesima per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Dir. 92/43/CEE: da € 1.000,00 a € 10.000,00. <p>3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino, entro un congruo termine, l'Ente gestore procede all'esecuzione in danno degli obbligati.</p> <p>4. I trasgressori sono inoltre tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dalla Riserva, compresi gli animali abbattuti.</p> <p>5. La tipologia e l'entità delle sanzioni pecuniarie sono stabilite dall'Ente di Gestione, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione; entità del danno effettivamente causato; pregio del bene coinvolto; possibilità ed efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno. <p>Più nello specifico i criteri ed i parametri da utilizzare per la fissazione dell'entità delle sanzioni sono i seguenti (non in ordine di importanza):</p> <ol style="list-style-type: none"> tipo dei beni danneggiati: sono considerate più gravi le violazioni commesse ai danni dell'equilibrio idrogeologico, della qualità delle acque, dell'equilibrio e della qualità dei suoli, della flora spontanea protetta ai sensi delle L.R. 2/77, e della fauna invertebrata di insetti e vertebrata; entità del danno: per i fattori abiotici si considerano l'estensione di suolo interessato e/o sistema idrico coinvolto, per i fattori biotici si considerano il numero di individui danneggiati o uccisi ed i loro connotati biologici (più gravi i casi di specie vegetali estirpate dalle radici e/o in fase di fioritura, oppure di individui animali femmine in fase riproduttiva o di parto, di individui cuccioli o giovani, o di distruzione di nidi con uova, tane, ecc.); durata e reversibilità del danno: si considera per quanto tempo si è protratta la violazione, e se essa ha comportato un danno e uno squilibrio più o meno facilmente reversibile con processi naturali; 	<p>2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:</p> <ol style="list-style-type: none"> da Euro 25,00 a Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta (Allegato 2); da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta; da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche; da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, tra cui l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1; da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE; da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE. <p>3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino, entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.</p> <p>4. I trasgressori sono inoltre tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.</p> <p>5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione: si considerano le eventuali conseguenze negative di vario tipo che l'azione può innescare a breve, medio e lungo termine negli equilibri ambientali o comunque nelle situazioni naturali dei vari componenti dell'ambiente; si considerano più gravi le violazioni volontarie e/o commesse a conoscenza della esistenza della Riserva e delle norme che la regolano, nonché i casi in cui l'autore della violazione ha già commesso altre trasgressioni riguardanti il territorio della Riserva; entità del danno effettivamente causato: per i fattori abiotici si considerano l'estensione di suolo interessato e/o sistema idrico coinvolto, per i fattori biotici si considerano il numero di individui danneggiati o uccisi ed i loro connotati biologici (più gravi i casi di specie vegetali estirpate dalle radici e/o in fase di fioritura, oppure di individui animali femmine in fase riproduttiva o di parto, di individui cuccioli o giovani, o di distruzione di nidi con uova, tane, ecc.); pregio del bene coinvolto: sono considerate più gravi le violazioni commesse ai danni dell'equilibrio idrogeologico, della qualità delle acque, dell'equilibrio e della qualità dei suoli, della flora spontanea protetta e di interesse conservazionistico, e della fauna protetta sia essa invertebrata che vertebrata; possibilità ed efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili: si considera per quanto tempo si è protratta la violazione, e se essa ha comportato un danno e uno squilibrio più o meno facilmente reversibile attraverso processi naturali; eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
--	--

- | | |
|---|--|
| <p>d) processi indiretti innescati dal danno: si considerano le eventuali conseguenze negative di vario tipo che l'azione può innescare a breve, medio e lungo termine negli equilibri ambientali o comunque nelle situazioni naturali dei vari componenti dell'ambiente;</p> <p>e) recidività: si considerano più gravi i casi in cui l'autore della violazione ha già commesso altre trasgressioni riguardanti il territorio della Riserva;</p> <p>f) intenzionalità e consapevolezza: si considerano più gravi le violazioni volontarie e/o commesse a conoscenza della esistenza della Riserva Naturale e delle norme che la regolano.</p> <p>6. Le sanzioni non si applicano in caso di danni involontari ad elementi dell'ambiente naturale compiuti nell'ambito delle attività tradizionali e/o consentite dal Programma di Tutela e Valorizzazione della Riserva.</p> <p>7. All'Ente di Gestione della Riserva compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni sono devoluti comunque all'Ente di Gestione della Riserva.</p> <p>8. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L.R. 21/84, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della L. 689/81 (Modifiche al sistema penale).</p> <p>9. Per le sanzioni in materia di flora regionale protetta e di polizia forestale le sanzioni pecuniarie sono quelle stabilite dagli artt. 62 e 63 della L.R. n. 6/2005.</p> | <p>6. All'Ente di gestione compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione che li destina a favore della gestione della Riserva.</p> <p>7. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo trova applicazione la L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ss.mm.ii., nonché per quanto in essa non previsto, la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).</p> <p>8. Per le violazioni in materia di prodotti del sottobosco, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2/1977 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.</p> <p>9. Per le violazioni in materia di polizia forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ai sensi dell'art. 63 della L.R. 6/2005, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) da Euro 25,00 a Euro 250,00 per le violazioni di cui all'art. 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale);</p> <p style="padding-left: 20px;">b) da Euro 15,00 a Euro 150,00 per le violazioni di cui all'art. 2 della L. 950/1967;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per le violazioni di cui all'art. 3 della L. 950/1967.</p> |
|---|--|

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Il regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; restano comunque valide le norme del provvedimento istitutivo per le parti non superate dalla L.R. 6/2005

ALLEGATI

TAVOLA 1.1 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA su base CGU

TAVOLA 1.2 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA su Ortofoto AGEA 2008

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 – Disposizioni finali e transitorie

1. **Le norme del punto 4, lettere a), c), d) ed e), e del punto 5 del provvedimento istitutivo sono superate in base alle disposizioni della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.**
2. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATI

Allegato 1 – Inquadramento territoriale

Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico

Allegato 3 – Carta dell'accessibilità e della fruizione

Allegato 4 – Modulo per istanza di rilascio del nulla-osta

Allegato 5 – Modulo per invio di comunicazione